

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

FRANCIA

Decreto presidenziale 20 luglio 1922, con cui si determinano le condizioni d'applicazione della legge 15 luglio 1922 che istituisce degli assegni temporanei in favore di alcune categorie di beneficiari di rendite agli effetti della legge 9 aprile 1898 sugli infortuni del lavoro. (*J. O.*, 22 luglio 1922, n. 196, pag. 7690).

Art. 1. — Le domande di assegni o di aumenti di rendite previsti dalla legge 15 luglio 1922 a beneficio dei colpiti da infortunio sul lavoro, considerati dall'articolo 2, dei coniugi che hanno compiuto sessanta anni, considerati dall'articolo 3, e degli orfani considerati dall'art. 4, saranno rivolte al ministro del lavoro (controllo delle assicurazioni), su carta libera e porteranno le seguenti indicazioni:

- 1° — Nome cognome, indirizzo del o dei beneficiari della rendita;
- 2° — Nazionalità;
- 3° — Data dell'infortunio;
- 4° — Data dell'ultima decisione attribuitiva della rendita, nonché l'ammontare del salario che è servito a determinare la rendita, il grado d'incapacità e l'ammontare della rendita liquidata;
- 5° — Per i coniugi ed orfani, la data della loro nascita ed il nome e cognome della vittima dell'infortunio;
- 6° — L'indicazione dell'Istituto che effettua il pagamento della rendita o, se essa è pagata dal Capo dell'impresa, nome ed indirizzo di quest'ultimo.

Se l'Istituto, che effettua il pagamento della rendita, è la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, la domanda dovrà indicare il numero dell'estratto d'iscrizione rilasciato da questa Cassa ed il contabile (tesoriere pagatore generale, ricevitore delle finanze o percettore), che effettua il pagamento delle rate.

I coniugi infermi o incurabili, considerati all'art. 3, indirizzeranno le loro domande, con le stesse indicazioni, al Sindaco del Comune

di loro residenza, che le trasmetterà al Sotto prefetto, nel termine di un mese della sua ricezione con i risultati della inchiesta amministrativa alla quale avrà fatto procedere, ed il parere del Consiglio municipale ottenuto secondo le modalità fissate dall'art. 8 della legge 14 luglio 1905.

Art. 2. — Dovrà essere unito alla domanda, se il debitore della rendita non è una società d'assicurazione, o un sindacato di garanzia funzionante nei termini dell'articolo 47 della legge 9 aprile 1898 o la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia:

1° — Una copia della decisione che fissa la rendita che si riscuote al momento della domanda ;

2° — L'attestazione del capo dell'impresa che questa decisione è effettivamente l'ultima in vigore che regola le conseguenze dell'infortunio e l'impegno di segnalare al ministro del lavoro ogni decisione su eventuali revisioni che potrebbero ulteriormente intervenire ;

3° — Un estratto dell'atto di nascita al nome di colui o di coloro che riscuotono la rendita, rilasciato senza spesa dai sindaci, in conformità dell'articolo 21 della legge 9 aprile 1888 sugli infortuni del lavoro.

Art. 3. — Il ministro del lavoro liquidava gli assegni attribuibili agl'interessati a seguito dei documenti forniti. Questa liquidazione è fatta sotto riserva di qualsiasi revisione che potrebbe ulteriormente intervenire.

In ciò che concerne gl'infermi e gl'incurabili, si procede a questa liquidazione su decisione motivata della Commissione cantonale prevista dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1905, che dovrà provvedere nel termine di un mese a decorrere dal giorno nel quale le perverrà la pratica. La decisione della Commissione, con tutti i documenti giustificativi, sarà inviata al ministro del lavoro.

Avvenuta la liquidazione, il ministro del lavoro trasmette al beneficiario della rendita un certificato di attribuzione di assegno o di aumento, e notifica al debitore della rendita la cifra trimestrale dell'assegno o dell'aumento, nonchè l'ammontare degli arretrati per il periodo anteriore al 1° luglio 1922. Tali arretrati saranno separatamente annotati sulla notificazione. L'assegno o l'aumento sarà pagato dal debitore della rendita contemporaneamente alla rendita principale sulla produzione di un certificato d'attribuzione sottoscritto. Gli arretrati dovuti al momento della notifica saranno pagati dal debitore della rendita assieme alla più vicina rata trimestrale.

Art. 4. — Il beneficiario di rendita a cui è rifiutato il suo assegno alla data di esigibilità della rendita, ha diritto di inviare un reclamo in carta libera al ministro del lavoro accompagnato dal certificato di vita. Il ministro del lavoro diffida il debitore della rendita con let-

tera raccomandata, a giustificare nel termine di quindici giorni il mancato pagamento che a lui incombeva. Non effettuata dal debitore della rendita tale giustificazione, il ministero del lavoro, dopo avere avvertito il fondo di garanzia perchè faccia effettuare il detto pagamento, significa al debitore della rendita l'ammontare dell'ammenda o delle ammende incorse, che saranno riscosse dall'amministrazione del registro e versate al fondo di garanzia.

Art. 5. — I debitori di rendite diversi dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, che hanno diritto a farsi rimborsare degli assegni o aumenti, inviano al ministro del lavoro nel mese che segue a ciascun trimestre civile, un documento dettagliato delle somme da essi pagate durante il trimestre precedente, secondo il modello annesso al presente decreto :

Essi uniranno a tale documento :

1° — Una quietanza firmata del creditore della rendita o del suo tutore di ciascun assegno trimestrale, con indicazione dell'ammontare della rata principale ;

2° — Un certificato di vita prodotto dal creditore della rendita ;

3° — Se si tratta di un coniuge, una dichiarazione individuale o collettiva attestante essere a conoscenza del debitore della rendita che il coniuge era ancora in istato di vedovanza al momento del pagamento delle rate.

Gli arretrati, di cui il pagamento sarà effettuato dopo il termine che seguirà la notificazione prevista all'articolo 3, dovranno essere oggetto di una menzione speciale, tanto sulla quietanza che sul documento.

La quietanza è esente dal diritto di bollo in applicazione dell'articolo 29 della legge 9 aprile 1898.

Art. 6. — Gli interessi dovuti dal fondo di garanzia sono calcolati *a forfait*, considerando tutti i pagamenti fatti a titolo di assegni o di aumenti come avvenuti il 15 del mese nel quale sono stati effettuati o, in ciò che concerne la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, il 15 del mese nel quale essa ne è stata addebitata dal Tesoro. Quest'interessi si calcoleranno al tasso legale del 5 % all'anno; essi cesseranno alla data nella quale il debitore della rendita sarà ammesso a farsi rimborsare dal fondo di garanzia.

Art. 7. — Dopo verifica dei documenti giustificativi previsti dall'art. 5, l'ammontare delle somme a rimborsare ai debitori della rendita, tanto in capitale che in interesse, o a pagare direttamente nel caso previsto dall'articolo 4, è fissato dal ministro del lavoro, che delega a quest'effetto il direttore del controllo delle assicurazioni private, per firmare ogni ordine di pagamento o di rimborso, fare ogni atto necessario per regolare le contestazioni previste all'ultimo paragrafo dell'articolo 6 delle legge 15 luglio 1922, nonchè le altre

che potrebbero aver luogo in materia di rimborso, e particolarmente di comparire in suo nome davanti ai magistrati, conciliatori e tribunali competenti.

Art. 8. — Gli stati dei rimborsi inviati dal ministro del lavoro e da lui decretati in sorte, capitale ed interessi, sono trasmessi al fondo di garanzia

Questi stati debbono contenere espressamente :

1° — I nomi, qualità ed indirizzo dei percipienti ;

2° — L'ammontare degli assegni a pagare o a rimborsare ;

3° — L'ammontare degl'interessi dovuti e la data a partire dalla quale gl'interessi sono ammessi al pagamento.

Gli arretrati di assegni o di aumenti afferenti al periodo anteriore al 1° luglio 1922 saranno oggetto di una menzione distinta.

Art. 9. — In possesso di questi stati di rimborso, il fondo di garanzia ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun interessato, distinguendo gl'interessi dalla sorte principale. I mandati di pagamento portano l'indicazione del contabile del Tesoro presso la Cassa del quale il pagamento sarà effettuato. Se non esiste alcun contabile del Tesoro nel luogo di residenza della parte percipiente, il pagamento è effettuato a mezzo di mandato a spese del fondo di garanzia.

Art. 10. — In ciò che concerne la Cassa nazionale delle pensioni, il rimborso degli assegni ed aumenti pagati da essa sarà effettuato direttamente dal fondo di garanzia a vista di uno stato certificato fatto dal direttore generale della Cassa dei depositi e consegne, indicando :

1° — L'ammontare principale dei pagamenti effettuati ;

2° — L'ammontare degl'interessi dovuti.

Art. 11. — Oltre le operazioni di riscossioni e di spese effettuate per conto del fondo di garanzia, in applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del 28 febbraio 1899, per l'esecuzione dell'articolo 26 della legge 9 aprile 1898, sono portate in riscossione :

1° — Le anticipazioni fatte dal Tesoro pubblico in conformità dell'articolo 8, primo alinea, della legge 15 luglio 1922 ;

2° — Il prodotto delle tasse e contribuzioni recuperate in applicazione del secondo e terzo alinea dell'articolo 7 della detta legge. Il prodotto di ciascuna tassa è oggetto di una specificazione distinta.

3° — Il prodotto delle ammende previste all'articolo 6 della legge 15 luglio 1922.

Sono portati in esito :

1° — I rimborsi fatti al Tesoro pubblico ;

2° — L'ammontare principale ed interessi dei rimborsi ai debitori di rendite degli assegni ed aumenti da essi pagati ;

3° — I pagamenti effettuati direttamente ai creditori di rendite in esecuzione dell'articolo 4 del presente decreto ;

4° — Le spese d'amministrazione e di gestione di qualsiasi natura alle quali daranno luogo le operazioni di riscossioni e di spese innanzi considerate ;

5° — Le spese amministrative del personale ed altre spese del ministro del lavoro afferenti al funzionamento della legge 15 luglio 1922. Queste spese sono pagate dalla Cassa centrale del Tesoro a mezzo di prelevamenti effettuati in conto del fondo di garanzia dietro ordine del ministro del lavoro trasmesso alla Cassa dei depositi e consegne, con indicazione espressa dei nomi e qualità dei percipienti. L'ammontare delle dette spese viene compreso annualmente, quale fondo di concorso, nel bilancio del ministero del lavoro.

Il fondo di garanzia distingue nella propria contabilità le operazioni afferenti alla legge 15 luglio 1922 da quelle afferenti alla legge 9 aprile 1898.

Art. 12. — I rimborsi fatti al Tesoro pubblico previsti all'articolo precedente non saranno compresi nel numero delle spese che, in applicazione della legge 29 maggio 1909, devono servire di base alla determinazione della quota dei centesimi e delle tasse annuali messe a carico degli obbligati.

Art. 13. — Il ministro del lavoro ed il ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nel *Journal Officiel* della Repubblica francese.

